

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 02/02/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma quanto segue:

- il 22.12.2014 stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente in data 8.01.2018;
- a seguito dell'estinzione anticipata, deve essere rimborsata la quota non goduta delle spese contrattuali e di istruttoria.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di volere accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri non goduti netti per un importo complessivo di € 1.271,43, al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto.

Domanda, altresì, la corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal giorno del reclamo, il pagamento delle spese legali quantificate in € 200,00 ed, infine, la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

La somma richiesta è frutto del seguente conteggio:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rate Totali	84	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Rate pagate	36			
Rate residue	48			
% rate residue su totale	57,14 %			
Oneri sostenuti	Importi			
Spese contrattuali e di istruttoria	1.100,00 €	628,57 €		628,57 €
Totale oneri sostenuti	1.100,00 €	628,57 €	0,00 €	628,57 €

Commissioni di ESTINZIONE	642,86 €			642,86 €
------------------------------	----------	--	--	----------

L'intermediario non ha provveduto a trasmettere le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*"

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con



riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 34 rate su 84 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- Spese di istruttoria e vendita hanno natura *upfront*.

I costi assicurativi sono stati sostenuti direttamente dall'intermediario, pertanto non sono oggetto della pretesa restitutoria del cliente.

Applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.141,98	TAN	10,55%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	509,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,52%
Data di inizio del prestito	31/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,07%

rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				1.100,00	Upfront	39,07%	429,79	0,00	429,79
Totale				1.100,00					429,79

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 430,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*).

Non può essere accolta, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

Nel formulare le proprie richieste, il ricorrente domanda, altresì, la restituzione dell'importo di € 642,86, relativo alle "commissioni di estinzione":

In sede di reclamo il cliente eccepisce che *«l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento»*.

Parte ricorrente incorre in un evidente errore di qualificazione, in quanto l'importo di € 642,86 risulta nel conteggio estintivo come resto estinzione ed è dovuto come differenza tra il totale estinzione e l'importo estinzione ricevuto (21.210,93 – 20.568,07). Non si tratta pertanto di una penale di estinzione anticipata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 430,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA